

CAMERA DEI DEPUTATI N. 492

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SAVIO, ALESSI, ALTERIO, ARMELLIN, BERNI, BIAFORA, BONSIGNORE, BORRA, BOTTA, CACCIA, CAFARELLI, CARELLI, SILVIA COSTA, DAL CASTELLO, DEGENNARO, FRANCESCO FERRARI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GELPI, GOTTARDO, ANGELO LA RUSSA, LUCCHESI, LUSETTI, MALVESTIO, VINCENZO MANCINI, MAZZOLA, MICHELINI, NENNA D'ANTONIO, NICOTRA, PIREDDA, SANTUZ, SILVESTRI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VITI, ZAMBON, ZOPPI

Competenze professionali dei geometri nei settori
delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

Presentata il 30 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — La professione di geometra può ancora oggi offrire ai giovani occasione di un lavoro autonomo produttivo, purché sia liberata da alcune difficoltà che l'avviliscono. Questa proposta di legge tende a sollevare la professione di geometra da uno stato di profondo disagio, che ha avuto origine da alcune lacune dell'ordinamento professionale approvato con il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e si è aggravato con lo sviluppo della tecnica, non solo danneggiando i legittimi interessi della numerosa e benemerita categoria professionale, ma riflettendosi negativamente sulle attività economiche di una vasta collettività di

piccoli operatori e degli strati sociali medi, che guardano sempre con immutato interesse al « geometra » come professionista capace di risolvere tutti i problemi di formazione, gestione e manutenzione delle loro attività economiche e patrimoniali.

Il testo normativo cui si fa generalmente riferimento per delimitare la sfera di competenza dei geometri è il già citato regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, portante il regolamento della professione di geometra, che all'articolo 16 disciplina l'oggetto e i limiti dell'esercizio professionale. Di tale articolo va richiamato specificatamente quanto si legge sotto la lettera l) laddove si attribuisce ai geometri

la competenza a progettare, dirigere, sorvegliare e liquidare costruzioni rurali ed edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, « comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone », e sotto la lettera *m*), dove si attribuisce ai geometri la competenza a progettare, dirigere e vigilare « modeste costruzioni civili », senza limiti di sorta.

La certamente non felice formulazione della disposizione in esame — che assume a criterio di riferimento un dato assolutamente generico qual'è la « modestia » dell'opera — giustifica la molteplicità e diversità delle soluzioni adottate di volta in volta dagli interpreti, che appunto al concetto di « modestia » hanno guardato dai più svariati angoli prospettici, adottando parametri di valutazione del tutto soggettivi ed unilaterali.

La migliore giurisprudenza è giunta ormai da tempo a riconoscere che il concetto di « modeste costruzioni » che i geometri possono progettare e dirigere deve essere definito, in modo esclusivo o quanto meno preminente, sulla base di una valutazione tecnico-qualitativa dell'opera, esaminata sia nelle sue caratteristiche strutturali che nelle modalità costruttive, le quali debbono risultare adeguate alla cultura tecnica degli stessi professionisti (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, decisione n. 1114 del 27 agosto 1966: Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza n. 653 del 20 febbraio 1975); ma questo indirizzo è ancora tutt'altro che pacifico e comunque risulta applicato con un margine di incertezza, che si lega, di volta in volta, alle valutazioni necessariamente soggettive dell'organo chiamato in concreto ad esprimere un giudizio.

Diverso e assai più complicato sembra essere il discorso che si riferisce all'impiego, da parte dei geometri, di strutture in conglomerato cementizio.

In materia la giurisprudenza appare nettamente divisa; si rinvencono decisioni

che affermano sicuramente la competenza dei geometri ad operare con il cemento armato ed altre che la negano. Tutte però attraverso la interpretazione delle norme di legge; nessuna con riferimento concreto alle caratteristiche delle opere, in relazione alle capacità tecniche che si devono e si possono riconoscere alla categoria.

In linea di principio si dovrebbe dire (salvo le precisazioni e le puntualizzazioni del caso) che non si può escludere *a priori* — come pure fa la giurisprudenza prevalente — che i geometri possano operare con il cemento armato. È infatti la stessa legge n. 1086 del 5 novembre 1971 (« Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e pre-compresso ed a struttura metallica ») a prevedere espressamente che i geometri possano progettare e dirigere opere con l'impiego di strutture in cemento armato, « nei limiti delle rispettive competenze » (articolo 2).

In altri termini, è da ritenere che i geometri possano progettare e dirigere costruzioni civili aventi caratteristiche tecnico-qualitative compatibili con la loro cultura professionale, sia che queste debbano realizzarsi con murature semplici sia che debbano essere invece realizzate con strutture in cemento armato.

Quanto qui affermato trova precisa conferma anche nelle disposizioni contenute nella normativa riguardante le costruzioni in zone sismiche. A tale proposito, va infatti tenuto presente che la legge n. 64 del 2 febbraio 1974 espressamente (all'articolo 17, secondo comma) abilita i geometri (e i periti edili) alla redazione di progetti di fabbricati da realizzare in zone sismiche, con la consueta formula « nei limiti delle rispettive competenze ».

Per quanto attiene infine alle competenze dei geometri in materia urbanistica, è da ritenere che per una soluzione corretta del problema si debbano operare alcune opportune distinzioni.

È fuori dubbio che è esclusa la competenza dei tecnici diplomati per quanto riguarda piani regolatori generali e strumenti urbanistici equiparati, piani di fabbricazione, piani di costruzione, eccetera,

anche nell'ipotesi che si tratti di elaborare il piano relativo ad un comune con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per il quale, ai sensi della norma contenuta nell'articolo 16, lettera *q*), del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, il geometra potrebbe espletare ordinariamente mansioni di « perito comunale ». È da ritenere infatti che lo studio e la redazione di un piano regolatore generale esorbiti comunque dall'ambito delle « funzioni tecniche ordinarie », implicando la soluzione di rilevanti problemi tecnici. Bisogna invece riconoscere che la preparazione della categoria professionale — in relazione ai programmi di studio propri degli istituti tecnici per geometri (giusta quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222) — può consentire al professionista tecnico diplomato di procedere alla redazione di strumenti urbanistici di modesta entità e tali da non prospettare problemi di particolare difficoltà e complessità, quali possono essere, in alcune ipotesi, i piani di lottizzazione e in genere di attuazione di strumenti urbanistici generali.

Va inoltre osservato che i geometri possono sicuramente collaborare alla redazione di piani regolatori o strumenti urbanistici equipollenti, attraverso l'espletamento di attività rientranti nell'ambito delle loro competenze specifiche (rilevamenti topografici, tracciamento di strade,

misura e divisione di aree urbane, eccetera).

Tutte le osservazioni che sono state fatte in precedenza hanno inteso mettere a fuoco difficoltà e lacune dell'ordinamento professionale dei geometri, che il provvedimento legislativo intende superare.

Esso è necessario ed improcrastinabile anche alla luce dell'elevato contenzioso, che ha provocato, da parte del pretore di Treviso, una ordinanza con la quale ha rinviato la materia all'esame della Corte costituzionale che dovrà pronunciarsi in merito.

Questa proposta di legge, che fissa le competenze professionali dei geometri nei settori dell'edilizia, delle strutture e dell'urbanistica, può rappresentare una soluzione legislativa che, abbandonando l'impiego di formule generiche (che si prestano alle più varie interpretazioni e purtroppo, spesso a interessate strumentalizzazioni), può fornire un sicuro criterio di orientamento per l'attribuzione delle competenze e delle relative responsabilità professionali.

Un tale risultato dovrebbe essere considerato da tutti come un traguardo importante e significativo, specie se, come è facilmente prevedibile, alle professioni tecniche si imporranno, a breve scadenza, profondi e radicali mutamenti sotto il profilo della loro rilevanza ed incidenza sociale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità della legge).

1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché delle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia urbanistica e di arredo urbano, è disciplinata dalla presente legge.

ART. 2.

(Edifici).

1. Sono di competenza dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione e il recupero edilizio con interventi nelle strutture portanti, compresi i relativi impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata o a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera, o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato;

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria od armata: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di due piani fuori terra oltre un piano seminterrato o interrato.

2. I volumi tecnici sono esclusi dal computo dei piani.

3. La progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere di cui al presente articolo sono comunque di competenza dei geometri nei limiti di cui alla lettera a), numero 1), del comma 1; ove il progetto superi il numero dei piani previsto alla lettera a), numero 2), e alla lettera b), numeri 1) e 2), del comma 1, i calcoli statici sono esclusi dalla competenza.

4. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

5. Sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i quattro piani, la contabilità dei lavori, interventi di manutenzione ordinaria, igienico-sanitari e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purché questi ultimi non interessino le strutture portanti.

ART. 3.

(Gruppi di lavoro).

1. È ammessa la costituzione di gruppi temporanei di lavoro per singole opere tra geometri, altri diplomati e laureati, nel rispetto delle relative competenze professionali.

ART. 4.

(Urbanistica).

1. Rientrano nella competenza professionale del geometra la redazione dei piani di attuazione di strumenti urbani-

stici generali, nonché la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori e il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, entro comparti e zonizzazioni definiti dagli strumenti urbanistici, con i seguenti limiti:

a) ponti di luce non superiori a metri 7;

b) muri di sostegno di altezza non superiore a metri 5.

ART. 5.

(Direzione dei cantieri).

1. Rientra nella competenza professionale dei geometri la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettate da tecnici laureati.

ART. 6.

(Norme applicabili).

1. Restano ferme le norme relative alle altre competenze professionali dei geometri contenute nel regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e nella legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Norma transitoria).

1. Sono fatte salve le competenze dei geometri sulle opere realizzate antecedentemente o in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.